

Codice DB1424

D.D. 15 gennaio 2014, n. 75

D.P.G.R. N. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento all'Ufficio Forestale della Comunita' Montana del Pinerolese per la realizzazione di interventi selvicolturali nel Comune di Bobbio Pellice - localita' Bruisset, foglio 25, particelle 11 e 48.

Visto il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

Vista la Legge regionale 10/02/2009, n. 4, articolo 14;

Visto il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R e 3 agosto 2011 n. 5/R, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

Vista l'istanza n. 17013 prot. n. 67307/DB1424 del 05/11/2013 presentata da Andrea Coucourde, in qualità di legale rappresentante della Comunità Montana del Pinerolese, Via Roma, 22 - 10063 Perosa Argentina (TO), gestore delle superfici forestali del Comune di Bobbio Pellice, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011;

Visto il progetto di intervento allegato alla richiesta di autorizzazione a firma del tecnico forestale abilitato Igor Cicconetti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 747;

Considerato che da un esame degli elaborati, l'intervento nel Comune di Bobbio Pellice, foglio 25, particelle 11 e 48, per una superficie pari a 4,6 ha è un taglio di maturità in una fustaia di larice, realizzato come un taglio a scelta articolato per gruppi;

Considerato che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in siti della Aree della Rete Natura 2000;

Considerato che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento Forestale;

Considerato che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ha espresso parere positivo al rilascio dell'autorizzazione;

Visto il verbale del 14/01/2014 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Flavia Righi;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
Visto l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Andrea Coucourde, in qualità di legale rappresentante della Comunità Montana del Pinerolese, Via Roma, 22 - 10063 Perosa Argentina (TO), gestore delle superfici forestali del Comune di Bobbio Pellice - località Bruisset, alla realizzazione degli interventi selvicolturali come descritti nell'istanza n. 17013 prot. n. 67307/DB1424 del 05/11/2013 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al Comune di Bobbio Pellice, foglio 25 particelle 11 e 48, per una superficie totale di 4,6 ha.

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere un'impresa iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed ha validità due anni dalla data del rilascio.

La presente autorizzazione è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite secondo quanto previsto dall'art. 36 "Sanzioni" della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" ed a termine delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini